

## IVA

### **Acquisti intra Ue e tipo documento TD18 dal 1° luglio 2022**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

**E-FATTURA: NUOVI CONTROLLI, ESTEROMETRO, SAN MARINO, CORRISPETTIVI 7.0 E POS - DA LUGLIO 2022 SI CAMBIA**

[Scopri di più >](#)

In un [precedente intervento](#) abbiamo analizzato le novità riguardanti l'esterometro, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022. Ai fini del presente contributo ci soffermiamo sugli **acquisti intracomunitari di beni**.

L'[articolo 38, comma 1, D.L. 331/1993](#) dispone che l'imposta sul valore aggiunto **si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato** nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

**Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni**, derivanti da atti **a titolo oneroso**, della **proprietà di beni** o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, **spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro** dal cedente, nella **qualità di soggetto passivo d'imposta**, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto (comma 2 del medesimo articolo).

Il cessionario nazionale è tenuto, ai sensi dell'[articolo 46 D.L. 331/1993](#), ad **integrare il documento ricevuto per indicare l'imposta dovuta** che dovrà poi confluire nella **propria liquidazione Iva** (registro Iva vendite e acquisti). Pertanto, la fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere **numerata e integrata** dal cessionario con l'indicazione del **controvalore in euro del corrispettivo** e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'**ammontare dell'imposta**, calcolata secondo l'aliquota dei beni.

In caso di acquisto intracomunitario **senza pagamento dell'imposta o non imponibile** o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il **titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale**.

**Fino al 30 giugno 2022** l'acquirente italiano, soggetto passivo d'imposta, può **scegliere alternativamente** di:

- **integrare manualmente la fattura del fornitore comunitario** inserendo l'operazione all'interno della **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** (esterometro) **a cadenza trimestrale** (Tipo documento TD10);
- **predisporre un altro documento**, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo Ue, da trasmettere tramite Sdl con **tipo documento TD18**. Si ricorda che, in tal caso, **tale invio sostituisce l'esterometro a cadenza trimestrale**.

L'ipotesi descritta, facoltativa fino al secondo trimestre 2022, **diventa obbligatoria dal 1° luglio 2022**: dal mese di luglio l'esterometro trimestrale verrà abrogato e l'operatore economico italiano sarà chiamato a **trasmettere i dati del singolo acquisto intra-Ue** all'Agenzia delle entrate, inviando tramite Sdl un **file xml conforme al tracciato della fatturazione elettronica**.

Tale documento **può sostituire l'integrazione cartacea** della fattura del fornitore comunitario, assumendo di fatto la veste di un'integrazione **"elettronica"** della fattura di acquisto: al suo interno vanno **esposti i dati del cedente estero** con l'indicazione del **paese di residenza dello stesso nel campo "cedente/prestatore"**, mentre nel **campo "cessionario/committente"** vanno riportati i dati del **cliente italiano** che effettua l'integrazione.

La **trasmissione del Tipo documento TD18** andrà effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di **ricevimento del documento** comprovante l'operazione.

A tal fine nel campo **"Data"** della sezione **"Dati Generali"** del file xml deve essere riportata la **data di ricezione** o comunque una **data ricadente nel mese di ricezione della fattura** emessa dal fornitore estero. Ai fini della compilazione del campo **"Numero"** del documento è consigliabile adoperare una **numerazione progressiva ad hoc**.

Occorre esporre inoltre l'**imponibile** presente nella fattura di acquisto e la **relativa imposta** applicata dal cliente nazionale oppure, in caso **non si tratti di un'operazione imponibile**, la **Natura operazione**; così, ad esempio, nel caso di introduzione di beni in un deposito Iva a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4 e per gli acquisti non imponibili con uso del plafond la Natura N3.5.

Si ricorda che il documento elettronico in argomento viene **recapitato esclusivamente al soggetto emittente**, dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'Iva in fattura, mentre la controparte estera resta esclusa dal processo della fatturazione elettronica. Per questo motivo nel campo **"Codice destinatario"** va riportato il codice **"0000000"** oppure il **codice Sdl del cessionario italiano**.

Si segnala, infine, che il cessionario nazionale di un acquisto intracomunitario che **non riceve la relativa fattura**, **entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, deve emettere un'autofattura **entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione** dell'operazione, in unico esemplare, in luogo della fattura del fornitore; tale documento deve essere annotato entro il termine ultimo di emissione e con riferimento al

mese precedente ([articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993](#)).

Ai fini della fatturazione elettronica tale autofattura corrisponde al **Tipo documento TD20**, dove occorre indicare nel campo cedente/prestatore i dati del fornitore Ue e come cessionario/committente i propri dati. Nel campo 2.1.1.3 <**Data**> della sezione “Dati Generali” deve essere riportata la **data di effettuazione dell’operazione**, come previsto dall’[articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).